



TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA

Sezione Unica CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Chiara Fiamingo,

letta l'istanza del 17.7.2023, con cui il ricorrente ha chiesto di chiarire se nel computo dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.e., concessi con decorrenza dal 12 luglio 2023, vada o meno considerata la sospensione feriale dei termini processuali, richiamando all'uopo la recente pronuncia della Cassazione (ord. n. 18044/2023), ove è stato enunciato il seguente principio di diritto: *"in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92"*;

rilevato che la pronuncia in questione si colloca nel solco di un granitico orientamento contrario della giurisprudenza di Legittimità, espresso, ad esempio, da Cass. sent. n. 1874/2019 e sent. n. 17750/2009: *"La deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorchè pendenti in fase d'impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti"*; conf. Cass. sent. n. 8417/2000: *"Al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dagli artt. 155 cod.civ. e 6 della legge 1.ò dicembre 1970, n. 898, non ha assolutamente natura alimentare (artt. 433 e ss. cod.civ.) ne' ad essa assimilabile"*; per un precedente ancora più risalente, si veda Cass. sent. n. 964/1991: *"La Legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, è applicabile anche ai procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni ed alle cause relative allo stato ed alla capacità delle persone, che non rientrano fra quelli indicati nell'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario, richiamato dallo art. 3 della legge citata"*, che in motivazione chiarisce che nulla cambia se nel giudizio sia richiesta anche la condanna del preteso padre al pagamento di un assegno di mantenimento

in favore del minore;

che, invero, anche di recente, la Cassazione ha chiarito che *“In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, considerate rilevanti ai fini dell’eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all’assegno divorzile, attesa l’impossibilità di correlare l’assegno divorzile all’assegno alimentare, per l’evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni”* (Cass. ord. n. 5393/2023; conf. anche Cass. ord. n. 6693/2023);

che la giurisprudenza sopra richiamata fonda, condivisibilmente, l’esclusione dei procedimenti in tema di mantenimento di coniugi e figli sul carattere eccezionale dell’art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, contenente l’elencazione tassativa dei procedimenti cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale; e, infatti, la deroga alla sospensione non può essere estesa a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate (in termini, Cass. n. 18015/2019, secondo cui il carattere eccezionale dell’art. 3 cit. comporta che anche le categorie di procedimenti sottratte all’operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione), ferma la eventuale dichiarazione di urgenza per tutti quei procedimenti per i quali *“la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”* (ex art. 92, ord. giud. richiamato dall’art. 3 cit.);

rilevato, dunque, che la pronuncia richiamata dal ricorrente è - allo stato - isolata e, oltretutto, fondata in parte su una normativa emergenziale non più in vigore;

precisato, d’altronde, che rimane naturalmente ferma per le parti, ove le stesse intendano agire in un’ottica cautelativa, alla luce del recente contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità, la facoltà di depositare “in anticipo” le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.;

p.q.m.

i termini di cui all’art. 183, c. 6, c.p.c., concessi con ordinanza dell’11.7.2023 (comunicata il 12.7.2023), si intendono assegnati con le seguenti scadenze: 11.9.2023, 11.10.2023 e 31.10.2023.

Si comunichi.

Siena, 19 luglio 2023

Il giudice

Chiara Fiamingo